

Settore Ambiente
Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649081
Fax 059-649172
e-mail: segreteria.ambiente@carpidiem.it

Carpi 14.03.2019

Albo Pretorio

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex spp.*).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara *Culex spp.*;

Considerato:

- che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya;
- che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa;
- che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Dato atto che tali fenomeni comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini, la qual cosa determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- che sulle evidenze provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappole, tale lotta può essere giustificata di regola nel periodo 15 luglio – 15 settembre;
- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la creazione e sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume, quindi, la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche comporta un impatto non trascurabile, rappresentando essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e deve, quindi, essere gestita in modo oculato ed efficace;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 15 aprile – 31 ottobre 2019, in quanto la fase favorevole allo sviluppo di questi insetti, alla nostra latitudine, va da fine aprile a fine ottobre, riservandosi comunque di adottare ulteriori e diversi provvedimenti in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in atto;

Vista la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede a mettere in atto apposite iniziative in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare, anche utilizzando gli strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza sindacale Prot. Gen. n. 23295 del 24.04.2018, contenente disposizioni finalizzate alla prevenzione e al controllo dell'infestazione da zanzara tigre per l'anno 2018;

Visti:

- il R.D. 27.7.1934, n.1265;
- la L.R. 4.5.1982, n.19 e ss.mm.ii.;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016";
- gli artt. 1.4.7 e 1.4.9. del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- l'art. 27, comma 4, del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 29 del 29.10.2019;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 15 APRILE E IL GIORNO 31 OTTOBRE 2019 TUTTI I CITTADINI ED I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITA' DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA, OGNUNO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA, DOVRANNO:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e in qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia abbondante e/o persistente. Devono essere trattati anche i tombini che, pur non essendo all'aperto, sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad

esempio quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati");

4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi, e rifiuti di ogni genere, e gestirli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. **compilare** regolarmente, dopo ogni trattamento, l'apposito "Registro dei trattamenti antilarvali" disponibile presso le farmacie, Quicittà, il Settore Ambiente del Comune di Carpi o scaricabile dal sito www.carpidiem.it;
7. **conservare** copia della documentazione d'acquisto dei prodotti usati, delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione e del registro dei trattamenti;
8. **gli amministratori condominiali, in particolare, dovranno comunicare, per ogni condominio amministrato, se variata rispetto all'anno precedente, la denominazione della ditta incaricata dell'esecuzione dei trattamenti larvicidi, o in alternativa, se i trattamenti non sono effettuati da ditta specializzata, il nominativo del referente che all'interno del condominio si è assunto l'impegno di effettuare i trattamenti stessi;**
9. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica o di zanzariera all'imboccatura, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
10. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti larvicidi da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
11. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
12. **seguire** le seguenti indicazioni **all'interno dei cimiteri**: qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso, se collocato all'aperto, dovrà essere comunque riempito di sabbia. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
I gestori dei cimiteri dovranno inoltre provvedere a rimuovere tutti i potenziali focolai larvali eliminabili, nonché ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ove possibile, in alternativa ai trattamenti, si potrà procedere alla chiusura dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni d'integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
13. **AIMAG** quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito del quale cura la manutenzione e pulizia delle caditoie su suolo pubblico, subito dopo ogni intervento di pulizia delle stesse dovrà provvedere, a propria cura e spese, a depositare in ognuna idoneo prodotto larvicida avente efficacia minima pari a 3-4 settimane. Il Comune di Carpi, a sua volta, provvederà alla distribuzione ordinaria dei prodotti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche nel periodo 15 aprile – 31 ottobre 2019, con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato (min. 3-4 settimane).

ORDINA ALTRESI'

14. l'eventuale esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati dovrà essere comunicata preventivamente mediante l'invio del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Allegato 1) ai seguenti enti:
 - Comune di Carpi, Settore A2-Ambiente, Via Peruzzi n. 2, 41012 Carpi (MO), oppure tramite fax al n. 059-649172 o mediante PEC all'indirizzo: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it;
 - Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena all'indirizzo Strada Martiniana n. 21, Loc. Baggiovara, 41126, Modena, oppure tramite fax al numero 059-3963875 oppure mediante PEC all'indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it .

La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato 1) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;

15. i trattamenti adulticidi potranno essere eseguiti negli spazi privati **solo in via straordinaria** e limitatamente al periodo 15 luglio - 15 settembre (questo periodo potrà essere modificato, sentita l'Azienda USL di Modena, sulla base delle evidenze provenienti dai risultati del monitoraggio regionale dell'infestazione), nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2016";

In particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni obbligatorie:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari/notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare, o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarli con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire o lavare, dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- frequentare l'area trattata dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti, evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno solo dopo un accurato lavaggio prima del loro consumo;
- coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

STABILISCE

- che la vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è affidata, per quanto di rispettiva competenza, ai tecnici/operatori dell'AUSL di Modena, al Corpo di Polizia Municipale e al Settore Ambiente del Comune di Carpi che potrà avvalersi, per tale compito, anche delle Guardie Ecologiche Volontarie.

La suddetta vigilanza potrà essere esercitata tramite:

- sopralluoghi nelle aree interessate dall'infestazione;
- controllo, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, del registro dei trattamenti, dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione e/o delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione;
- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sulla rete civica comunale, comunicati stampa, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite ogni altro mezzo ritenuto necessario e opportuno per la sua divulgazione.

Copia del presente atto può essere richiesta al Settore Ambiente del Comune e a Quicittà.

INFORMA

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena, si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- che per ridurre/eliminare i focolai d'infestazione presenti sul territorio, fatti salvi i casi sopra specificati, il Comune di Carpi utilizzerà esclusivamente metodi di lotta larvicida e **non effettuerà alcun trattamento adulticida**, al fine di evitare gli effetti collaterali indesiderati derivanti dalla dispersione in ambiente di insetticidi;
- che in caso di violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza la responsabilità è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese di disinfestazione per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che i trasgressori, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Alberto Bellelli

Allegati alla presente ordinanza:

- Allegato 1: Disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi pubblici – Comunicazione e Dichiarazione di trattamento adulticida;
- Allegato 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata.